



Comune di Rossa

Cantone dei Grigioni

**LEGGE SULLE IMPOSTE DEL
COMUNE DI ROSSA**



Indice

I.	INTRODUZIONE	4
	<i>Art. 1</i> Oggetto della legge.....	4
	<i>Art. 2</i> Diritto sussidiario.....	4
	<i>Art. 3</i> Doppia imposizione.....	4
	<i>Art. 4</i> Agevolazioni fiscali	4
	<i>Art. 5</i> Imposizione delle persone giuridiche	4
II.	DIRITTO MATERIALE	5
	IMPOSTE SUL REDDITO E SULLA SOSTANZA.....	5
	<i>Art. 6</i> Tasso d'imposta.....	5
	IMPOSTA FONDIARIA	5
	<i>Art. 7</i> Oggetto.....	5
	<i>Art. 8</i> Soggetto fiscale e responsabilità	5
	<i>Art. 9</i> Esenzioni	6
	<i>Art. 10</i> Calcolo dell'imposta	6
	<i>Art. 11</i> Garanzia.....	6
	IMPOSTA SUL PLUSVALORE FONDIARIO.....	6
	<i>Art. 12</i> Tasso d'imposta.....	6
	<i>Art. 13</i> Garanzia.....	6
	IMPOSTA SULLA SUCCESSIONE.....	7
	<i>Art. 14</i> Oggetto e computo.....	7
	<i>Art. 15</i> Soggetto.....	7
	<i>Art. 16</i> Soggetti esonerati.....	7
	<i>Art. 17</i> Valori imponibili	7
	<i>Art. 18</i> Calcolo dell'imposta	8
	<i>Art. 19</i> Supplementi	8
	<i>Art. 20</i> Responsabilità	8
	IMPOSTA SULLA DONAZIONE.....	8
	<i>Art. 21</i> Norme applicabili.....	8
	<i>Art. 22</i> Valori imponibili	8
	<i>Art. 23</i> Obbligo di notifica.....	9
	IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ	9
	<i>Art. 24</i> Oggetto.....	9
	<i>Art. 25</i> Concetto del trapasso di proprietà.....	9
	<i>Art. 26</i> Esenzioni Sono esenti dall'imposta:.....	10
	<i>Art. 27</i> Soggetto fiscale.....	10
	<i>Art. 28</i> Soggetti esenti dall'imposta.....	10
	<i>Art. 29</i> Computo dell'imposta	10
	<i>Art. 30</i> Comunicazioni.....	10
	<i>Art. 31</i> Garanzia.....	11
III.	TASSE	11
	<i>Art. 32</i> Specie.....	11
IV.	DIRITTO FORMALE	11
	AUTORITÀ FISCALE.....	11
	<i>Art. 33</i> Municipio.....	11
	<i>Art. 34</i> Autorità di reclamo.....	11
	CALCOLO DELL'IMPOSTA.....	12
	<i>Art. 35</i> Tassazione subordinata	12
	<i>Art. 36</i> Tassazione autonoma	12
	<i>Art. 37</i> Notifica della tassazione.....	12
	RIMEDI LEGALI	12
	<i>Art. 38</i> Reclamo.....	12
	<i>Art. 39</i> Ricorso.....	12
	INCASSO DELL'IMPOSTA	12
	<i>Art. 40</i> Scadenza.....	12
	<i>Art. 41</i> Termine di pagamento.....	13

Art. 42	Interessi di mora e di rimborso	13
Art. 43	Revisione, dilazione e condono.....	13
Art. 44	Facilitazioni di pagamento.....	13
V.	DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 45	Entrata in vigore.....	14
Art. 46	Disposizioni transitorie	14

I. Introduzione

Art. 1 Oggetto della legge

In applicazione di questa legge il Comune di Rossa riscuote le seguenti imposte:

- a) Imposte principali:
 - un'imposta sul reddito
 - un'imposta sulla sostanza
- b) Imposte complementari:
 - un'imposta fondiaria
 - un'imposta sul plusvalore fondiario
 - un'imposta sulla successione
 - un'imposta sulla donazione
 - un'imposta sul trapasso della proprietà fondiaria

Art. 2 Diritto sussidiario

Se la legge comunale sulle imposte non stabilisce diversamente, trovano applicazione come diritto comunale sussidiario le corrispondenti disposizioni materiali e formali del vigente diritto cantonale. Se nella legge comunale sulle imposte si fa riferimento al diritto o alla legge cantonale, in tal caso va inteso come determinante il disposto vigente della legge cantonale sulle imposte con le relative disposizioni d'attuazione.

Art. 3 Doppia imposizione

Nei casi di rapporti internazionali, intercantionali e intercomunali valgono le disposizioni ed i concordati del diritto federale e cantonale.

Per evitare casi di doppia imposizione a livello comunale, il Municipio è autorizzato a concludere accordi con altri Comuni.

Art. 4 Agevolazioni fiscali

Nell'interesse dell'economia locale il Municipio può concedere le stesse agevolazioni fiscali previste dal diritto cantonale.

Art. 5 Imposizione delle persone giuridiche

L'imposizione delle persone giuridiche per l'utile ed il capitale avviene secondo le relative disposizioni cantonali.

II. Diritto materiale

Imposte sul reddito e sulla sostanza

Art. 6 Tasso d'imposta

Le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono prelevate in percento calcolato sull'ammontare dell'imposta cantonale semplice.

Il tasso d'imposta viene fissato dall'assemblea comunale in base al preventivo, a norma dello statuto comunale.

Imposta fondiaria

Art. 7 Oggetto

L'imposta fondiaria viene prelevata annualmente su tutti i fondi siti entro i confini comunali.

Per fondi sono intesi specialmente:

- a) i beni immobili;
- b) i diritti per se stanti e permanenti iscritti a registro fondiario;
- c) i diritti di superficie e di captazione di sorgenti anche se non iscritti nel registro fondiario o non a se stanti e permanenti;
- d) le cave;
- e) le concessioni per i diritti d'acqua;
- f) le quote di comproprietà di un fondo incluse le quote condominiali.

Le quote di partecipazione a proprietà in comune di fondi vengono parificate a quote di proprietà fondiaria.

Sono imponibili tutte le parti costitutive del fondo come pure gli impianti ad esso collegati strettamente e in modo duraturo come ad esempio elettrodotti di alta e bassa tensione, stazioni di pompaggio, gallerie, condotte forzate, dighe e macchinari che fanno parte integrante d'un edificio e simili.

Art. 8 Soggetto fiscale e responsabilità

Sono soggette le persone fisiche e giuridiche che alla fine dell'anno fiscale sono proprietari o usufruttari del fondo. Non viene effettuata un'imposizione pro-rata.

Il proprietario è responsabile solidalmente per l'imposta fondiaria che deve essere pagata dall'usufruttuario. Più proprietari dello stesso fondo hanno pure la responsabilità solidale. Per comunioni ereditarie, società semplici, società in nome collettivo o in accomandita come pure altre unioni di persone senza personalità giuridica l'imposta fondiaria può essere addebitata direttamente.

I partecipanti ad unioni di persone senza personalità giuridica sono responsabili solidalmente per le imposte.

Art. 9 Esenzioni

Sono esonerati dall'imposta fondiaria:

- a) la Confederazione ed i suoi stabilimenti per quei fondi esclusivamente destinati per propri scopi;
- b) il Cantone dei Grigioni ed il Comune di Rossa con i loro stabilimenti autonomi e dipendenti o indipendenti ad esclusivo scopo pubblico;
- c) le Chiese e gli altri edifici adibiti al culto, le case parrocchiali ed i fondi destinati a esclusivo scopo della parrocchia;
- d) le persone giuridiche che nell'interesse del Cantone dei Grigioni e del Comune di Rossa perseguono scopi di utilità pubblica o di istruzione, per i fondi destinati in maniera immediata, esclusiva ed irrevocabile a tale scopo.

Art. 10 Calcolo dell'imposta

L'imposta viene calcolata in ragione dell'1 ‰ (uno per mille) sul valore fiscale cantonale in vigore alla fine dell'anno fiscale. I debiti non sono deducibili.

Se manca una tassazione cantonale, il Municipio fissa i valori fiscali in applicazione alle disposizioni cantonali.

Art. 11 Garanzia

Un'ipoteca legale a carico del fondo oggetto di tassazione può essere iscritta in garanzia del debito di un'imposta fondiaria ai sensi dell'art. 130 LICCS.

Imposta sul plusvalore fondiario

Art. 12 Tasso d'imposta

L'imposta sul plusvalore fondiario viene calcolata in percento della relativa imposta cantonale.

Il tasso d'imposta viene fissato dall'assemblea comunale in base al preventivo, a norma dello statuto comunale.

Art. 13 Garanzia

L'imposta sul plusvalore fondiario è pure garantita con diritto di pegno legale ai sensi dell'art. 130 LICCS.

Imposta sulla successione

Art. 14 Oggetto e computo

E' soggetta all'imposta sulla successione ogni devoluzione di sostanza, oggetto della relativa imposta cantonale.

Per determinare le devoluzioni ed assegnazioni di sostanza sottomesse all'imposizione fiscale fanno stato le disposizioni di diritto cantonale.

Per la valutazione della sostanza vengono applicate le corrispondenti disposizioni cantonali.

Nel caso in cui l'eredità è composta da usufrutto o rendite, per il calcolo dell'imposta verrà considerato il loro valore capitalizzato, applicando la seguente tabella:

- 3/4 del valore dell'usufrutto, se il beneficiario non supera l'età di 40 anni,
- 3/5 del valore dell'usufrutto, per i beneficiari dai 40 ai 50 anni d'età,
- 1/2 del valore dell'usufrutto, per i beneficiari dai 50 ai 60 anni d'età,
- 1/3 del valore dell'usufrutto, per i beneficiari dai 60 ai 70 anni d'età,
- 1/5 del valore dell'usufrutto, per i beneficiari dai 70 ai 80 anni d'età,
- 1/10 del valore dell'usufrutto; per i beneficiari di oltre 80 anni d'età.

Art. 15 Soggetto

È sottoposto all'imposta sulla successione il beneficiario dell'eredità.

Art. 16 Soggetti esonerati

Sono esonerati dall'imposta sulla successione:

- a) il coniuge superstite;
- b) i discendenti diretti, figliastri (figli adottivi e minori assistiti sono parificati ai figli legittimi);
- c) le persone e gli enti elencati all'art. 10.

L'esonero dall'imposta si estende all'intero patrimonio.

Restano riservate le norme speciali previste da concordati.

Art. 17 Valori imponibili

Sono soggetti fiscali le persone che ricevono prestazioni se:

- a) il testatore al momento del decesso era domiciliato nel Comune di Rossa o vi soggiornava stabilmente. È esclusa dall'obbligo fiscale quella parte della devoluzione di sostanza costituita da fondi non siti nel comprensorio comunale.
- b) La successione è stata aperta nel comune di Rossa.
- c) La devoluzione di sostanza consiste in fondi situati sul territorio comunale o se esistono diritti reali su questi fondi.

Se il disponente non aveva regolare domicilio, il soggiorno stabile nel Comune viene parificato al domicilio.

Rimangono riservate le disposizioni concernenti la doppia imposizione fiscale.

Art. 18 Calcolo dell'imposta

L'imposta ammonta:

- a) 0.0% per i discendenti e coniugi, i figli adottivi, i figliastri, i pupilli e per i loro discendenti;
- b) 1 % per i genitori, i nonni, i bisnonni, i genitori adottivi, per il patrigno e la matrigna, per i fratelli e le sorelle, per i fratelli e le sorelle adottivi;
- c) 2% per gli zii, i nipoti, i suoceri, i generi e le nuore;
- d) 5% per i cugini di primo grado;
- e) 10% per tutti gli altri beneficiari.

Art. 19 Supplementi

Se per il singolo beneficiario il valore dell'eredità supera l'importo di fr. 100'000.- l'imposta viene aumentata in ragione delle seguenti quote:

per una successione da fr. 100.001 a 150.000	di 1/10
per una successione da fr. 150.001 a 200.000	di 2/10
per una successione da fr. 200.001 a 250.000	di 3/10
per una successione da fr. 250.001 a 300.000	di 4/10
per una successione da fr. 300.001 a 350.000	di 5/10
per una successione da fr. 350.001 a 400.000	di 6/10
per una successione da fr. 400.001 a 450.000	di 7/10
per una successione da fr. 450.001 a 500.000	di 8/10
per una successione da fr. 500.001 a 1'000.000	di 9/10
per una successione oltre il milione di franchi	di 10/10

Per i supplementi si tiene conto dell' ammontare netto di tutta l'eredità che il contribuente riceve, anche se una parte di essa non è imponibile nel Comune.

Se il disponente ha fatto più devoluzioni al medesimo erede si tiene conto dell'importo globale delle stesse.

Art. 20 Responsabilità

Gli eredi o legatari rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare della loro quota ereditaria o del legato.

Imposta sulla donazione

Art. 21 Norme applicabili

Per l'imposta sulla donazione fanno stato per analogia le disposizioni concernenti l'imposta sulla successione.

Art. 22 Valori imponibili

Sono soggetti all'imposta sulla donazione:

- a) tutti i valori mobiliari che compongono la donazione se il donatore al momento del trapasso della sostanza era domiciliato nel Comune o se vi soggiornava stabilmente;
- b) tutta la sostanza immobiliare posta sul territorio comunale.

Rimangono riservate le disposizioni contrastanti concernenti la doppia imposizione fiscale.

Art. 23 Obbligo di notifica

Ogni donatario è tenuto a notificare la donazione entro 60 giorni dal suo ricevimento all'ufficio fiscale comunale.

Imposta sul trapasso di proprietà

Art. 24 Oggetto

L'imposta sul trapasso di proprietà viene prelevata ogni volta che sul territorio comunale avviene un trapasso di proprietà di fondi o quote di fondi.

Sono considerati fondi tutti gli oggetti elencati nell'art. 8.

Art. 25 Concetto del trapasso di proprietà

Viene considerato trapasso di proprietà, indipendentemente dall'iscrizione al registro fondiario, ogni cambiamento di proprietà o negozio giuridico che comporta effettivamente ed economicamente un trapasso della facoltà di disporre di un fondo.

Sono da considerare trapasso economico specialmente:

- a) l'esercizio di un diritto di subentranza risultante da un contratto di compravendita o da un diritto di compera;
- b) il trapasso di partecipazioni a società immobiliari se con ciò l'acquirente da solo o insieme al coniuge o ai suoi figli o in qualsiasi altra maniera acquisisce più della metà del capitale sociale o dei diritti di voto;
- c) gli oneri remunerati ai fondi in seguito a servitù private o limitazioni della proprietà di diritto pubblico se queste limitazioni influiscono costantemente e considerevolmente sull'utilizzazione o la vendita del fondo;
- d) la conversione di una quota di comproprietà in proprietà indipendente e viceversa.

L'apporto di un fondo in una società di persone (società collettiva e società in accomandita) viene considerato come una costituzione di una proprietà in comune, per cui è soggetta all'imposta sul trapasso di proprietà solo la quota alla proprietà in comune passata all'interessato.

L'apporto in una persona giuridica è esente da imposta, se il diritto economico al fondo non viene modificato.

Non viene considerato trapasso la trasformazione da proprietà comune in comproprietà e viceversa se i diritti risultanti dalle quote dei proprietari precedenti non vengono modificati.

Art. 26 Esenzioni Sono esenti dall'imposta:

- a) le devoluzioni di sostanza per successione, divisione ereditaria, lasciti, anticipi su futura eredità e donazioni;
- b) i trapassi di proprietà dietro compenso o gratuiti fra genitori e figli risp. suoceri e genero/nuora. I figliastri o figli affidati vengono parificati ai figli carnali;
- c) trapassi tra coniugi;
- d) trapassi in seguito a raggruppamenti terreni, destinati alla sistemazione o al raggiungimento di un miglior sfruttamento dei fondi agricoli, in seguito a pianificazione di quartiere, rettifica di confini o rilottizzazione di terreno edificabile;
- e) cessioni in seguito a espropriazione o accordo bonale concernente fondi gravati da un diritto d'espropriazione;
- f) trapassi dovuti a realizzazioni forzate o in seguito a concordati se l'acquisto dei fondi da parte dei creditori pignorati, dei fideiussori o dei debitori solidali, costituisce una perdita;
- g) i trapassi di proprietà in seguito a trasformazione di ditte individuali, società di persone oppure persone giuridiche se il valore dei diritti risultanti dalle quote degli interessati non viene modificato;
- h) i trapassi in seguito a concentrazione di imprese mediante il trasferimento di tutti gli attivi e i passivi a un'altra impresa di persone o a una persona giuridica;
- i) i trapassi in seguito a divisione di un'impresa mediante trasferimento di parti aziendali a se stanti e indipendenti ad altre imprese di persona o a persone giuridiche, se l'esercizio di queste parti continua immutato.

Art. 27 Soggetto fiscale

Viene considerato soggetto fiscale l'acquirente del fondo.

Nel caso di acquisto in forma di comproprietà o proprietà comune ogni interessato viene tassato per la sua quota.

Art. 28 Soggetti esenti dall'imposta

In ogni caso sono esonerati dall'imposta sul trapasso di proprietà la Confederazione e i suoi enti.

Sono esonerate dall'obbligo di corrispondere l'imposta sul trapasso di proprietà le persone e gli enti elencati nell'art. 10 per i fondi ivi elencati.

Art. 29 Computo dell'imposta

L'imposta ammonta all'1 % (uno per cento) del valore venale del fondo alienato o permutato.

Quale valore venale viene considerato il valore reale d'acquisto. In caso di compera questo in generale è costituito dal prezzo d'acquisto pattuito, compresa ogni ulteriore prestazione.

Qualora non viene stipulato un prezzo d'acquisto o se lo stesso è palesemente esiguo, il Municipio può fissare il valore venale.

Se vengono acquistati fondi agricoli mediante diritto di prelazione ai sensi della LF sulla conservazione delle proprietà fondiari agricole, il prezzo legale di assunzione viene considerato prezzo di acquisto.

Art. 30 Comunicazioni

Se il trapasso di proprietà avviene senza iscrizione al registro fondiario, l'acquirente è tenuto a notificarlo per iscritto entro 60 giorni al comune.

Art. 31 Garanzia

Un'ipoteca legale a carico del fondo oggetto di tassazione può essere iscritta in garanzia del debito d'imposta sul trapasso di proprietà ai sensi dell'art. 130 LICCS.

III. Tasse

Art. 32 Specie

In applicazione di speciali regolamenti il Comune preleva:

- a) tasse per l'allacciamento e consumo delle reti di acqua potabile e della fognatura;
- b) tassa per la raccolta dei rifiuti;
- c) tassa per tumulazioni, posa lapidi e loculi cinerari;
- d) tassa cani;
- e) tassa pompieri;
- f) tassa sugli spettacoli e sugli apparecchi da gioco;
- g) tassa sugli esercizi pubblici;
- h) tassa sull'occupazione del terreno comunale;
- i) tassa di utilizzo discarica;
- j) tassa di soggiorno;
- k) tassa campeggi;
- l) tassa rilascio permessi di costruzione.

IV. Diritto formale

Autorità fiscale

Art. 33 Municipio

Al Municipio spetta la sorveglianza sull'applicazione di questa legge.

Con un'ordinanza separata il Municipio può predisporre l'organizzazione della Commissione fiscale comunale.

Il Municipio decide in prima istanza sull'applicazione di procedure penali, di multe d'ordine, sulle domande di riesame, di proroga, di condono e di facilitazione fiscali.

Il Municipio decide sulla partecipazione del Comune ad accordi reciproci stipulati dal Cantone in materia di imposte sulla successione e sulla donazione.

Art. 34 Autorità di reclamo

Il Municipio evade i reclami contro le decisioni che rientrano nelle sue competenze.

Calcolo dell'imposta

Art. 35 Tassazione subordinata

Le tassazioni e decisioni cantonali sono applicabili anche per le relative imposte comunali. Rimane riservato il tasso fiscale comunale per le imposte sul reddito e sulla sostanza.

Art. 36 Tassazione autonoma

Il Comune emette una tassazione autonoma:

- a) se vengono applicate norme che non corrispondono al diritto cantonale;
- b) se non viene eseguita una tassazione cantonale;
- c) se la tassazione cantonale non è considerata appropriata;
- d) quando una persona inizia o cessa l'obbligo fiscale comunale, rimanendo invariata l'imposizione cantonale;
- e) quando è necessario provvedere ad una ripartizione intercomunale.

Per la procedura è applicabile la vigente legge cantonale sulle imposte.

Art. 37 Notifica della tassazione

La decisione di tassazione viene notificata al contribuente per iscritto e contiene i rimedi legali. Nella notifica vanno indicate e motivate brevemente le singole divergenze dalla dichiarazione d'imposta.

Rimedi legali

Art. 38 Reclamo

Il reclamo scritto è ammesso contro le decisioni di tassazione definitive e dev'essere inoltrato all'autorità di tassazione entro 30 giorni dall'invio della decisione. Il reclamo deve contenere una proposta e una motivazione e deve essere firmato.

Art. 39 Ricorso

Contro le decisioni di reclamo, di revisione come pure di condono può essere inoltrato ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione al Tribunale amministrativo cantonale.

Incasso dell'imposta

Art. 40 Scadenza

Le imposte sul reddito, sulla sostanza, e l'imposta fondiaria scadono alla fine dell'anno fiscale.

Le altre imposte nonché le multe scadono con l'invio della decisione provvisoria o definitiva di tassazione.

Con la partenza dal Comune, l'inizio di una procedura fallimentare o con il decesso del contribuente ogni tipo d'imposta o multa scade immediatamente.

Art. 41 Termine di pagamento

Le imposte e le multe devono essere pagate entro 90 giorni dalla loro scadenza.

Per le imposte comunali sul reddito, sulla sostanza e l'imposta fondiaria, il Municipio è autorizzato a concedere pagamenti rateali.

Contemporaneamente alla partenza dal Comune, con l'inizio di una procedura fallimentare o con il decesso del contribuente, ogni tipo d'imposta deve essere pagata immediatamente.

Reclamo o ricorso non costituiscono effetto di proroga di pagamento.

Art. 42 Interessi di mora e di rimborso

Per pagamenti non effettuati entro il termine stabilito viene calcolato un interesse di mora. Questa disposizione è applicabile anche per pagamenti di imposte provvisorie o qualora è stato impugnato un rimedio legale.

Se in seguito alla tassazione definitiva, a reclamo o ricorso, dovesse risultare che il contribuente ha pagato più imposte del dovuto, la differenza verrà rimborsata con un interesse remuneratorio.

Per l'interesse di mora, rispettivamente di rimborso, vengono applicati gli stessi tassi previsti dalla procedura cantonale.

Art. 43 Revisione, dilazione e condono

Per le revisioni, le dilazioni ed i condoni valgono per analogia le disposizioni cantonali.

Art. 44 Facilitazioni di pagamento

Se il pagamento entro il termine stabilito delle imposte o delle multe riesce oltremodo gravoso al contribuente, il Municipio, per analogia alle disposizioni cantonali, può concedere facilitazioni di pagamento.

